

CONVENZIONE

TRA

Unioncamere, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, in persona di dott. Claudio Gagliardi in qualità di Segretario Generale, in seguito chiamata più brevemente “Unioncamere”;

InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Sallustio n. 21, e Direzione Generale in Roma, Via G.B. Morgagni, 30H, C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del dott. Valerio Zappalà, in qualità di Direttore Generale, in seguito chiamata più brevemente “InfoCamere”;

- da una parte -

E

il Ministero della salute - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario - Codice Fiscale n.° 97618930586 (di seguito indicato come “Direzione generale del sistema informativo”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Giorgio Ribotta n. 5, in persona della Dott.ssa Rossana Ugenti, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale del Sistema Informativo e statistico sanitario

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE:

- a. in base all'art. 50 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente e senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
- b. l'art. 58 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati, accessibili per via telematica, predispongano apposite convenzioni, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle altre amministrazioni richiedenti;
- c. in data 22 aprile 2011, sono state pubblicate le linee guida di DigitPA, che disciplinano i contenuti e la struttura delle convenzioni per l'accesso e la fruizione dei dati delle pubbliche amministrazioni;

- d. Unioncamere è l'ente con personalità giuridica di diritto pubblico che cura e rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale;
- e. InfoCamere è la società in house delle Camere di Commercio, attraverso cui le Camere stesse svolgono la propria funzione istituzionale di predisposizione, tenuta, conservazione e gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.);
- f. InfoCamere ha per scopo statutario il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
- g. Il Ministero della salute svolge le funzioni previste dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 108 recante <<Regolamento di organizzazione del Ministero della salute>> applicando, per gli aspetti che riguardano le imprese, le disposizioni normative previste dall'allegato B.
- h. con il presente atto le Parti intendono disciplinare le modalità di accesso ai dati messi a disposizione in modalità standard da UnionCamere, per il tramite di InfoCamere, ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali dell'Amministrazione richiedente.

tutto ciò premesso e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Valore premesse ed allegati

1. Le precedenti premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: “Descrizione, modalità di accesso e fruizione dei dati gestiti da Unioncamere ed Infocamere tramite cooperazione applicativa SPC-Coop”.

Allegato B: Elenco Norme che prevedono autocertificazione di dati d'impresa presenti nel Registro delle Camere di Commercio.

ART. 2

Oggetto e finalità

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra le Parti al fine di regolare le modalità di accesso da parte dell'Amministrazione ai dati predefiniti, indicati in allegato "A", messi a disposizione da Unioncamere, per il tramite di InfoCamere, in attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ed in conformità ai principi stabiliti dal *Codice* dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) e dagli standard di sicurezza informatica.
2. Le Parti si danno atto che l'accesso ai dati sopraindicati è consentito senza oneri ed esclusivamente al fine di consentire lo svolgimento dei necessari compiti istituzionali dell'Amministrazione richiedente e, segnatamente, ai fini di verifica dell'autocertificazione resa da parte di Imprese iscritte al Registro delle Camere di commercio.

ART. 3

Modalità di accesso e fruizione dei dati

1. Le Parti si danno atto che l'accesso e la fruizione dei dati sopraindicati avverrà, come descritto in allegato A, attraverso un sistema di cooperazione informatica realizzato secondo gli standard di sicurezza e le regole tecniche del sistema di pubblica connettività di cui al D.LGS. n.82/2005.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione avrà una durata dal 1 giugno 2013 al 31 maggio 2015 e non è tacitamente rinnovabile.

ART. 5

Soggetti autorizzati all'accesso

1. L'Amministrazione consente l'accesso al sistema di cooperazione applicativa esclusivamente da postazioni di lavoro certificate, attraverso codici identificativi

personali rilasciati dalla stessa Amministrazione e sottoposti a verifica ogni novanta giorni.

L'Amministrazione dichiara e garantisce che i propri utenti autorizzati ad accedere al sistema di cooperazione applicativa saranno esclusivamente quelli a cui è attribuito uno specifico profilo di abilitazione, in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità di cui all'art.2.2..

2. E' onere e cura dell'Amministrazione fornire ai propri utenti autorizzati all'accesso al sistema di cooperazione applicativa:

- i) direttive in ordine alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
- ii) specifiche istruzioni sulle modalità di trattamento dei dati, sulla duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati personali;
- iii) una completa informativa sulle attività di monitoraggio e tracciatura delle relative operazioni di accesso adottate dalla stessa Amministrazione, nonché da UnionCamere, per il tramite di InfoCamere, ai sensi del successivo art.7.

ART. 6

Referenti ed attività di coordinamento

1. Le Parti nominano rispettivamente quali Responsabili della Convenzione, con il compito di monitorare la sua corretta applicazione, di gestire i rapporti tra le parti e le relative comunicazioni:

- ✓ La dott. ssa Rossana Ugenti, in rappresentanza dell'Amministrazione;
- ✓ Il Segretario Generale pro tempore dell'Unioncamere in rappresentanza di UnionCamere (telefono: 06.4704202 e.mail: segreteria.generale@unioncamere.it);
- ✓ Il Direttore Generale dott. Valerio Zappalà, in rappresentanza di InfoCamere.

Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio, le Parti nominano i seguenti Referenti Tecnici:

- ✓ La dott.ssa Claudia Biffoli, quale referente tecnico dell'Amministrazione;
- ✓ Il dott. Gerardo Zabeo, quale referente tecnico di InfoCamere.

2. Il referente tecnico dell'Amministrazione sarà tenuto, in particolare, a:
- i) designare i soggetti abilitati all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione;
 - ii) assegnare le abilitazioni di accesso ai soggetti designati ai sensi del precedente punto i);
 - iii) adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati;
 - iv) garantire l'adozione di tutte le misure e delle informative indicate nel precedente art.5.
3. I referenti tecnici di ciascuna delle Parti sono tenuti inoltre a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nei suoi allegati.
4. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente convenzione, le Parti si riservano la facoltà di fissare incontri periodici a cui parteciperanno i referenti tecnici della presente Convenzione.

ART. 7

Trattamento dei dati, responsabilità e misure di sicurezza

1. Le Parti sono tenute a consentire l'accesso ai dati oggetto della presente Convenzione in conformità a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e, segnatamente, nell'allegato B del predetto decreto.

A tal fine, le Parti si danno reciprocamente atto che i dati oggetto di accesso, ai sensi degli artt. 2 della presente Convenzione, rientrano espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento di tali dati da parte dell'Amministrazione deve essere effettuato esclusivamente da soggetti previamente incaricati ed unicamente per l'espletamento delle attività istituzionali di propria competenza. L'Amministrazione si impegna ad assicurare che i dati acquisiti non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi estranei ai rispettivi ambiti istituzionali, né in alcun modo riprodotti.

Le principali misure adottate per garantire la massima sicurezza nello scambio, nell'accesso, nel trattamento e nella conservazione dei dati di cui alla presente Convenzione sono descritte in allegato A.

In particolare, UnionCamere, per il tramite di InfoCamere, svolgerà controlli periodici sugli accessi ai dati effettuati dall'altra parte, anche attraverso strumenti di monitoraggio e tracciatura, i cui esiti sono documentati secondo le modalità definite in allegato B.

Al fine di vigilare sull'accesso alle informazioni pertinenti e non eccedenti alle finalità istituzionali perseguite, le Parti si danno reciprocamente atto che l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può effettuare controlli periodici in merito al corretto uso del dato da parte del soggetto fruitore.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.L.vo n. 196/2003, ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto oralmente dall'altra l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali forniti con la stipula del presente contratto, specificatamente prendendo cognizione dei diritti che gli spettano in virtù dell'art. 7 del predetto decreto legislativo.

ART. 8

Oneri connessi alla Convenzione

1. Sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione tutti i costi infrastrutturali e di collegamento necessari all'accesso ai dati di cui alla presente Convenzione.

ART. 9

Limiti di responsabilità

1. L'Amministrazione esonera sin d'ora UnionCamere, InfoCamere ed in generale il sistema camerale da qualsiasi responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della presente convenzione, nonché da qualsiasi interruzione dovesse sopravvenire al sistema di cooperazione applicativa.

ART. 10

Modifiche della Convenzione

1. Le Parti convengono che interverranno sul contenuto della Convenzione, ivi compresi i relativi allegati, a seguito:
 - i) di normativa sopravvenuta;
 - ii) della necessità di recepire eventuali sopravvenute prescrizioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale e/o dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti concordano, allo scopo di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito del presente atto convenzionale, che eventuali modifiche alla Convenzione saranno concordate per iscritto tra le Parti.

ART. 11

Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione è composta di n. 11 (undici) articoli e n. 2 (due) allegati, ed è firmata digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L.241/90 modificata dal D.Lgs 18.10.2012 n. 179 (convertito in legge 221/2012) art. 6 comma 2.

2. La presente Convenzione non disciplina, né incide su preesistenti o sopravvenuti accordi con la stessa Amministrazione aventi ad oggetto la prestazione, a titolo oneroso, da parte di UnionCamere e/o InfoCamere di elaborazione aggiuntive riferite ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.

2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai recapiti che verranno forniti.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora una o più clausole contenute nel presente atto dovessero essere ritenute nulle o comunque inefficaci, tale nullità o inefficacia non determinerà l'invalidità del presente atto, che resterà pertanto valido ed efficace quanto alle restanti pattuizioni.

4. Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Data, 20/06/2013

Per Unioncamere

*dott. Claudio Gagliardi**

Per l'Amministrazione

*Dott.ssa Rosanna Ugenti**

Per Infocamere S.C.p.A.

*dott. Valerio Zappalà**

** Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L.241/90 e s.m.i*